



COMUNE DI SORRENTO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE .

DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy Tel. (+39) 081 5335300

Pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it – Sito: www.comune.sorrento.na.it

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA	pag. 4
ART. 3 COIMPOSIZIONE DELL'ELENCO	pag. 6
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI	pag. 6
ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ELENCO	pag. 7
ART.6 REQUISITI GENERALI AMMISSIONE [MOTIVI ESCLUSIONE	pag. 8
ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO	
ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	
ART. 9 VALUTAZIONE	pag. 10
ART. 10 FORMAZIONE DELL'ELENCO	
ART. 11 DURATA E RINNOVO	
ART. 12 AGGIORNAMENTO	pag. 11
ART. 13 ISCRIZIONE IN ULTERIORI SEZIONI WO CATEGORIE	pag. 12
ART. 14 SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO	pag. 12
Art. 15 GESTIONE DELLA ROTAZIONE	pag. 13
ART. 16 FORO COIMPETENTE	
ART. 17 RICHIESTA INFORMAZIONI	pag. 14
ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	Pag. 1 ⁵
ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COIUVIERCIALI	Pag. 15
ART. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO	pag. 1 ⁵
ART. 21 NORMA DI COORDNAMENTO	
pag. 16 ART. 22 ENTRATA IN VIGORE	pag. 16

ALLEGATI:

- A Categorie (modello A)
- B Domanda iscrizione (modello B)
- C Dichiarazione di idoneità morale (modello C)
- D DGUE (modello D)
- E Scheda referenze professionali (modello E)
- F Curriculum vitae (modello F)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell'elenco degli operatori economici ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, vigente codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 1, All. 11.1 al citato decreto.

3. L'istituzione dell'elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di una pluralità di operatori economici;

b) dotare l'ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie SOA, per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di idoneità professionale, capacità economico-finanziarie e capacità tecniche professionali previsti dal codice vigente, formalizzati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

c) garantire che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto dei principi importati:

-dal codice approvato con d.lgs 36/2023, ovvero di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, rotazione, solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia negoziale, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle cause di esclusione, applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

-dai provvedimenti normativi europei immediatamente efficaci nello stato italiano, ovvero di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

-dalla legge n.241/1990, ovvero efficacia, efficienza, economicità.

I principi sopra riportati vanno applicati in via organica e sistematica, senza rapporto di prevalenza gerarchica, salvo il criterio di priorità riservato dal codice vigente a quelli di risultato, fiducia ed accesso al mercato.



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

Va assicurata e favorita la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle prestazioni richieste.



4. Ai sensi del presente regolamento, le domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici qualificati le relative dichiarazioni e documentazioni fornite dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di esservi iscritti, senza che ciò comporti alcun vincolo specifico in capo al comune per l'assegnazione di affidamento a detti soggetti, che maturano esclusivamente interesse legittimo alla correttezza delle procedure di affidamento in base all'elenco. L'istituzione dell'elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti.

5. Le disposizioni del regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con preesistenti e sopravvenute normative inderogabili, legislative e regolamentari, nazionali ed europee, qualora queste ultime siano importate da provvedimenti direttamente efficaci negli stati membri.

Il comune si riserva di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento nel caso in cui durante il periodo di validità dell'elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge.

6. Resta ferma la facoltà del dirigente procedente, quando si tratti di forniture e servizi che per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco, di stabilire di invitare o interpellare anche ditte ritenute idonee, non iscritte, con provvedimento adeguatamente motivato.

7. Resta ferma la facoltà dell'ente di considerare, in caso di procedure comparative, anche imprese iscritte in albi nazionali o diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale; il principio di rotazione, dal momento che in linea di principio ciascun operatore può essere iscritto in più elenchi, sarà applicato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 36/2023, segnatamente art. 49, a prescindere dall'elenco da cui sia stato estratto l'affidatario in occasione dell'affidamento di precedenti incarichi.

ART. 2 - COSTITUZIONE DELL'ELENCO E DURATA

1. L'elenco è costituito a seguito di avviso pubblico da indire entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad onere del dirigente del 5^o dipartimento, in quanto competente agli Affari generali.

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy Tel. (+39) 081 5335300

Pec: protocollo@pec.comune.sorrento .na.it – Sito: www.comune.sorrento.na.it



2.L'avviso deve essere pubblicato sul profilo del committente, ovvero https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesorrento

(Net4market) nonché in "Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti", nonché in apposita icona/notizia sulla pagina iniziale del portale istituzionale dell'ente, in via permanente, anche al fine del relativo aggiornamento;

-deve rendere nota la volontà dell'ente, in qualità di stazione appaltante, di istituire un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, senza vincolo alcuno per l'ente in termini di affidamento di incarichi.

3.L'avviso deve contenere:

-le modalità di presentazione della domanda;

-l'indicazione delle categorie merceologiche o delle categorie SOA nelle quali si articola ognuna delle sezioni e classifiche di importo di cui al successivo articolo 3; -i requisiti generali da possedere da parte degli istanti l'iscrizione, di cui agli artt. 94-98 del codice;

-i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classifica di importo;

-le modalità di prestazione della dichiarazione di possesso dei predetti requisiti, in conformità agli artt. 5 e 8 del presente regolamento; -le modalità di disciplina dell'ammissione all'iscrizione;

-le modalità di aggiornamento dell'elenco;

-le facoltà degli operatori di conseguire l'aggiornamento del proprio curriculum;

-le modalità di selezione degli operatori economici da invitare, una volta iscritti;

2. L'avviso reca efficacia permanente, restando, pertanto, sempre aperto e, per l'effetto, possibile per l'operatore interessato presentare domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello stesso, fermo restando quanto stabilito all'art. 3 del presente regolamento.

Parimenti l'operatore già iscritto potrà in qualsiasi momento presentare domanda di aggiornamento del proprio curriculum.

3. L'elenco sarà:

-in via originaria istituito in base alle richieste di ammissione pervenute al comune entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico ed accolte in presenza dei requisiti richiesti;

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335300

Pec: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it – Sito: www.comune.sorrento.na.it



- aggiornato a cadenza trimestrale, mediante l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta successivamente al termine di cui al comma precedente, sempre che in possesso dei requisiti richiesti;
- aggiornato in concomitanza della relativa istanza, mediante l'integrazione dei dati curriculari dei soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta.

4. L'Elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato sul sito web della stazione appaltante e costantemente aggiornato.
5. Ulteriore avviso successivo renderà nota l'eventuale modifica della piattaforma elettronica utilizzata dal comune.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

1. L'elenco degli operatori economici è articolato nelle sezioni presenti nella piattaforma elettronica, di cui al precedente art. 2.
2. All'interno di ciascuna sezione sono individuate le categorie per le varie tipologie merceologiche di beni, servizi, lavori, con dettaglio delle SOA richieste secondo le disposizioni del vigente codice dei contratti.
3. Il comune si riserva la facoltà di integrare il numero delle sezioni in funzione delle mutate esigenze suggerite dalla dirigenza, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.
L'aggiornamento e la modifica delle sezioni e delle categorie sono disposti in via digitale dal dirigente competente ai lavori pubblici e/o alla materia connessa con l'utilizzo dell'albo.
4. Qualora le imprese interessate non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente all'attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione in quanto l'elencazione riportata nella tabella è indicativa e non esaustiva.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici contemplati dal d.lgs 36/2023, segnatamente art. 65, con le limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

prodotti o la prestazione di servizi amministrativi/tecnici/professionali/di settore specifico.

2. Non sono ammessi all'iscrizione i soggetti riuniti, in composizione temporanea, quali raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti; resta facoltà del singolo operatore iscritto invitato ad una procedura selettiva, presentare offerta costituendosi, con adeguata motivazione, in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), alle seguenti condizioni:

•i soggetti costituenti il raggruppamento devono singolarmente iscritti nell 'elenco comunale e non devono essere stati destinatari di precedenti affidamenti di oggetto e numero di rilievo ai fini dell 'applicazione del principio di rotazione; ° che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara.

Resta, in tal caso, ferma la facoltà dell'ente di escluderne la partecipazione alla singola procedura per motivato giudizio di non idoneità del soggetto riunito.

ART. 5 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Per conseguire l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e dai suoi allegati.

2. Nella domanda d'iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche d'interesse, barrando le relative caselle.

3. La domanda e le inerenti dichiarazioni dovranno pervenire attraverso la piattaforma, di cui all'art. 2, collegandosi all'apposito link raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Comune di Sorrento e registrandosi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all' Area Riservata.

4. Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. (C.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali".

5. Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID", previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui

agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 22 Febbraio 2013.

6. L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale; a terzi.

7. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) assegnati.

8. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

9. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente al Comune di Sorrento l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

Art. 6- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE / MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti generali di cui al vigente codice dei contratti.

2. Costituiscono cause di non ammissione all'iscrizione o di successiva declaratoria di cancellazione le tassative fattispecie contemplate dal codice dei contratti vigente.

Si dovrà, pertanto, escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra richiamate. 3. Ogni operatore iscritto è tenuto alla pronta segnalazione al Comune di Sorrento di eventuali cause di perdita dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione.

4. L'accoglimento od il rigetto della domanda di iscrizione o la successiva cancellazione sono disposti in via digitale sulla piattaforma elettronica, di cui all'art.

2.

Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

ART. 7 - REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Per essere iscritti nell'elenco i soggetti interessati, in base alle specializzazioni risultanti dalla certificazione dichiarata e/o prodotta, operanti nell'ambito del territorio nazionale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente certificati:

. iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione; . qualora il soggetto non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; . regolarità contributiva (D.U.R.C.); . adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; . adempimenti di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, ovvero dichiarazione che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili; Inoltre, gli operatori in possesso delle eventuali attestazioni SOA per i quali si chiede l'iscrizione verranno ammessi per affidamenti inerenti alla classifica corrispondente. È facoltativo il possesso delle eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale inerenti il proprio settore (UNI EN ISO 9000, ecc..).

2. Per essere iscritti nell'elenco dedicato ai Professionisti: certificato di iscrizione ai competenti ordini professionali o iscrizione CCIIAA per società di ingegneria o di progettazione.

ART. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'elenco devono presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) domanda di iscrizione all'elenco con indicazione specifica della/e sezione, della/e categoria/e merceologica dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l'iscrizione, conforme al facsimile allegato, con allegata copia del documento d'identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive la domanda; in tale domanda dovrà essere autocertificato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, il possesso di certificazioni, attestazioni SOA, autorizzazioni, DURC, fatturato, ecc.;

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del singolo professionista o del legale rappresentante delle ditta/società con firma autografa;



Comune di Sorrento

Città Metropolitana di Napoli

- c) copia della procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da procuratore speciale;
 - d) curriculum professionale per i tecnici ed i professionisti.
2. E' facoltà del soggetto richiedente all'iscrizione presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa [professionista (attestazioni SOA, certificazioni di qualità, ecc)].

3. Il Comune si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o assegnazione incarichi/appalti, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.
4. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
 - a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
 - b) dal socio rappresentante legale, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzi.
5. Le sopra enunciate istanze e dichiarazioni sono formulate digitalmente attraverso la piattaforma elettronica, di cui all'art. 2.

ART. 9 - VALUTAZIONE

1. Le domande di iscrizione pervenute attraverso la piattaforma di cui all'art. 2 vengono valutate dal dirigente competente ai lavori pubblici e/o alla materia connessa con l'utilizzo dell'albo.
2. La valutazione della domanda viene operata attraverso istruttoria avente ad oggetto:
 - la regolarità e completezza della domanda e della documentazione prevista a relativo allegato;
 - l'idoneità dei requisiti dichiarati rispetto alla categoria in cui si richiede l'iscrizione.
3. Al soggetto istante verrà concesso un termine di massimo di 10 giorni per integrare/regolarizzare la domanda di iscrizione; se la documentazione richiesta non verrà integrata nei termini concessi, il dirigente procederà al rigetto della domanda di iscrizione.
4. Il dirigente competente procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:
 - mancato possesso anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al precedente articolo 7;

- motivi di esclusione di cui al precedente articolo 6; - mancata produzione anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui al precedente articolo 8 all'esito dell'istanza di integrazione, di cui al comma precedente;
- mancata presentazione di documentazione idonea a comprovare anche uno solo dei requisiti richiesti.

In caso di carenza di irregolarità, provvederà all'accoglimento.

5.L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero il rigetto della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto al dirigente del 5^o dipartimento ed all'istante.

6.11 dirigente procedente al singolo affidamento provvederà a verificare i requisiti dichiarati in sede di domanda previamente all'emissione del provvedimento di conferimento.

ART. 10 - FORMAZIONE DELL'ELENCO

1. La formazione dell'elenco viene operata in via digitale.

2.L'iscrizione avviene secondo la tempistica di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

2. L'iscrizione sarà compilata in articolazione per categorie e specializzazioni ed in ciascuna di queste ultime:

-ai fini della originaria istituzione dell'elenco, in conseguenza dell'ordine cronologico di candidatura;

-ai fini del relativo aggiornamento, in concomitanza all'ammissione disposta, indipendentemente dalla data della domanda.

3. L'elenco suddiviso nelle diverse sezioni previste al precedente art. 3 sarà pubblicato permanentemente sulla competente sezione del portale istituzionale dall'originaria formazione ai successivi aggiornamento/integrazioni.

ART. 11 - DURATA E RINNOVO

L'iscrizione all' Elenco ha decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle ditte ammesse, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente regolamento.

ART. 12 - AGGIORNAMENTO

1. E'fatto obbligo agli operatori economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

2. Gli operatori economici iscritti hanno l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta di controllo, a campione o correlata a possibili affidamenti, presentando una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione, mediante apposito modulo tramite PEC.

4. Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della predetta dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall' Elenco e l'avvio della procedura di cancellazione prevista dal successivo art. 14.

ART. 13 - ISCRIZIONE IN ULTERIORI SEZIONI E/O CATEGORIE

1. L'operatore economico iscritto all'elenco può chiedere, in ogni momento, l'estensione dell'iscrizione a ulteriori sezioni e/o diverse categorie, sempreché dimostri il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

2. In tale ipotesi l'istante deve indicare, nella domanda di estensione dell'iscrizione, le sole Sezioni e/o categorie di cui chiede l'aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 14 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il comune ha la facoltà di sospendere l'iscrizione degli operatori dall'Elenco nelle seguenti ipotesi:

- a. inadempienza all'obbligo della dichiarazione di permanenza dei requisiti di qualificazione quando richiesta;
- b. mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di iscrizione in caso di variazioni;
- c. negligenza, inadempimento o contestazione nell'esecuzione dei contratti affidati.

2. Il comune ha altresì la facoltà di cancellare dall'elenco gli operatori nei seguenti casi:

- 1) qualora l'impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti previsti, ovvero in caso di dichiarazione mendace;
- 2) in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale inadempimento del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario.
- 3) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi;
- 4) crisi di impresa, liquidazione, cessazione di attività;
- 5) mancato riscontro ad un invito;
- 6) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione; 7) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
- 8) mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui all'art. 12; 9) su domanda dell'interessato.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il dirigente del dipartimento competente agli Affari generali, su richiesta/segnalazione del dirigente competente alla singola materia, comunica l'avvio del procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro IO giorni dal ricevimento della contestazione.

Durante tale termine l'iscrizione è sospesa e l'operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dal comune e/o alla stipula di contratti.

Decorso tale termine, dal dirigente del dipartimento competente agli Affari generali: - in presenza di idoneo riscontro, il procedimento viene definito con motivato provvedimento di conferma dell'iscrizione; - in mancanza di controdeduzioni valide, con provvedimento motivato viene disposta la cancellazione dell'iscrizione.

Il provvedimento emesso è comunicato all' operatore tramite PEC.

4. Gli operatori economici cancellati dall' Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell'infrazione, un termine fino a un anno dall'adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o giudiziari che hanno interessato l'operatore iscritto.
5. Ai contratti in corso di esecuzione con l'operatore economico cancellato si applica la disciplina prevista dal codice in materia di risoluzione.

ARTICOLO 15 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE

1. Ove non ricorrano le condizioni per il ricorso al mercato elettronico o non vi siano convenzioni Consip o equivalenti attive, la scelta dei Fornitori iscritti all'Elenco da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività e correttezza, in conformità al vigente codice dei contratti ed alla competente sezione 2.3. del coevo p.i.a.o..
2. In caso di affidamento diretto, l'operatore affidatario dovrà essere sostituito con altro dell'elenco ad intervenuta cessazione di efficacia, per scadenza naturale o ulteriori eventuali fattori di cessazione anticipata, escludendosi proroga se non tecnica, esclusivamente limitata allo stretto tempo necessario all'affidamento ed entrata a regime di nuovo operatore.

In caso di indizione di procedura comparativa aperta, tesa ad affidamento successivo a quello direttamente operato, l'operatore già affidatario diretto potrà essere all'uopo invitato, purché nell'esecuzione delle prestazioni non sia incorso in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'elenco medesimo o in contestazioni di esecuzione a regola d'arte della commessa.

4. Resta salva la facoltà di ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria di interesse o categoria SOA o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie previste dal presente regolamento.

5. L'affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato ai commi precedenti, avviene a cura del dirigente competente alla materia gestionale secondo la vigente struttura organizzativa dell'ente.

Il provvedimento è adottato sulla base di adeguata motivazione afferente all'opzione del soggetto affidatario tra quelli inseriti nell'elenco, ovvero da sorteggio pubblico informatizzato in caso di parità dei requisiti posseduti.

Adeguata motivazione viene espressa anche in ordine alle modalità di fissazione della prestazione rispetto allo scopo perseguito, nonché ai criteri di computo del corrispettivo rispetto al valore della prestazione e tenuto conto di un adeguato margine di guadagno dell'affidatario.

Il provvedimento è in ogni caso adottato in conformità al vigente regolamento comunale in materia di affidamenti sotto soglia/diretti.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

1. Le controversie relative ai provvedimenti di iscrizione all'elenco e di utilizzo del medesimo in termini di conferimento dei singoli affidamenti sono demandate alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli.

2. Le controversie aventi ad oggetto la sospensione o la cancellazione dall'elenco, in uno a quelle afferenti ai profili patrimoniali connesse ai predetti provvedimenti sanzionatori od ai singoli affidamenti sono demandate alla giurisdizione del Tribunale civile di Napoli, sezione specializzata per l'impresa.

ART. 17 - RICHIESTA INFORMAZIONI

1. Il presente regolamento, il fac-simile della domanda d'iscrizione Allegato 1), 2), 3) e 4) e la Tabella riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori vanno immesse sul sito internet del Comune di Sorrento e sulla piattaforma telematica in dotazione al Comune di Sorrento.

2. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla procedura di iscrizione o successive comunicazioni inerenti all'elenco gli interessati potranno inviare una pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sorrento.na.it, indirizzata al dirigente del dipartimento competente agli Affari generali.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi.

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati i dati personali forniti dagli operatori per effetto del presente regolamento verranno utilizzati per l'istituzione e la gestione dell'elenco nonché per l'esperimento delle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture e per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara.



2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati, sotto vigilanza del responsabile comunale per la protezione dei dati, sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.
3. Il comune si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli operatori iscritti.
4. Con la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, ex se, il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Con l'iscrizione nell'elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del codice comunale di comportamento dei dipendenti e si impegnano alla piena osservanza dei principi e norme contenuti nel medesimo e nella sezione 2.3, anti-corrruzione, del vigente p.i.a.o..

ARTICOLO 21 - NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti nazionali vigenti in materia.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo on line del comune di Sorrento.